PagoPA S.p.A.

..* STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

- 1. La Società per azioni denominata "PagoPA S.p.A." è regolata dal presente statuto.
- 2. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

- 1. La Società ha sede nel Comune di Roma.
- 2. Con delibera dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali e uffici in Italia e nel territorio dell'Unione Europea.

Articolo 3 .

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.

- 1. La Società ha per oggetto:
- a) la gestione della piattaforma tecnologica PagoPA, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in appresso anche "piattaforma" o "piattaforma PagoPA")
- b) ogni attività necessaria per garantire l'efficienza del funzionamento della piattaforma PagoPA;
- c) la promozione, presso le Pubbliche Amministrazioni, della capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, favorendo l'adesione alla piattaforma PagoPA,
- d) la promozione presso i cittadini della conoscenza dell'utilizzo della piattaforma;
- e) l'attività volta a favorire l'adesione alla piattaforma dei prestatori di servizi di pagamento, nonché la possibilità di utilizzo della stessa sui canali e gli strumenti di pagamento disponibili sul mercato;
- f) la garanzia all'utente, nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma, della flessibilità nella scelta dello/ strumento di pagamento più rispondente alle sue esigenze per le transazioni e i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;



- g) il potenziamento delle attività di rendicontazione e riconciliazione dei flussi di pagamento in entrata offerte alle Pubbliche Amministrazioni e alla Ragioneria Generale dello Stato;
- h) lo sviluppo tecnologico della piattaforma anche al fine di migliorare:
- l'architettura della stessa e il progressivo adeguamento dei servizi ai moderni standard tecnologici,
- la continuità del servizio, improntato a criteri di semplicità ed efficienza verso gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni,
- la sicurezza della piattaforma anche nel rispetto delle normative specifiche sui pagamenti,
- la protezione dei dati relativi alle transazioni gestite dalla piattaforma nel rispetto della normativa vigente;
- i) l'incremento delle transazioni in moneta elettronica per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;
- l) lo sviluppo e l'implementazione, nonché la successiva gestione e diffusione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005; e
- m) lo svolgimento di ogni attività ad essa attribuita dalla legge.
- 2. La Società, nello svolgimento della sua attività, può esercitare attività inerenti, affini, ausiliari, connesse, strumentali o utili rispetto a quelle previste nel presente articolo, operando in piena autonomia secondo le migliori prassi di mercato e tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, anche in collaborazione con soggetti terzi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE- AZIONI

- 1. Il capitale sociale è di Euro n. 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è suddiviso in 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
- 2. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio, ivi incluso il diritto di nomina degli organi societari, di concerto con

la Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Ministero delegato.

Articolo 6

- 1. Le azioni sono indivisibili e ogni: azione dà diritto ad un voto.
- 2. La qualità di azionista importa adesione al presente statuto.

TITOLO III ASSEMBLEA Articolo 7

- 1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie a essa riservate dalla legge.
- 2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune ove è posta la sede della Società, salvo diversa deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente.
- 4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 8

- 1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo depositato nel libro soci, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
- 2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 3. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.



- 1. L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e dal presente statuto.
- 2. L'Azionista può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Artícolo 10

- 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal codice civile.
- 3. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle assemblee ed accerta i risultati delle votazioni.
- 4. Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni e fatta salva l'ipotesi in cui, per legge, debba essere assicurata la presenza del notaio, è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.
- 5. I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio verbalizzante. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.
- 6. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Assemblea si intende tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

TITOLO IV

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea, con delibera motivata con riquardo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, tra cui il Presidente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri designa l'Amministratore Unico, di | concerto Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri designa il presidente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, componente; il Ministro dell'economia e delle finanze designa l'altro componente.
- 2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, anche ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
- 3. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare nonché di quelli di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica.
- 4. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
- i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- ii) attività professionali e di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori



attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

- 5. L'Amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2 del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, può rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate.
- Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.
- 6. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto di risarcimento danni, dalle funzioni di Amministratore:
- i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresi causa di ineleggibilità l'emissione



del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

7. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente comma 6, primo periodo, paragrafo i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i IO (dieci) giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui verifica sia positiva, l'Amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che Consiglio di Amministrazione entro il termine di (dieci) giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi (sessanta) giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di preminente interesse della Società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la sottoposta all'Assemblea convocata l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

8. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'Amministratore con deleghe che sia sottoposto:



- a) a una pena detentíva o
- b) a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza dirítto al risarcimento danni, dalla carica di Amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore con deleghe sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

- 9. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore:
- i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo precauzionale.
- Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima Assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti i) e ii): la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno 15 (quindici) giorni prima della sua audizione.
- L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti i) e ii).
- Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
- Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

un Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 3, 4 5, 6, 7, 8 e 9, sono svolte dal Collegio Sindacale.

- 11. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori sono rieleggibili.
- 12. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 13. Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intenderà cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. La nomina del nuovo Consiglio avviene in ogni caso con le modalità di cui al comma l del presente articolo.
- 14. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
- 15. La remunerazione dei componenti dei comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di Amministratore e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Articolo 12

1. The case di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; la carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi

aggiuntivi. In mancanza di tale nomina, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la carica e la rappresentanza della Società sono esercitate dal Consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare un segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Articolo 13

- I. In caso di nomina di un Consiglio Amministrazione, lo stesso si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
- 2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio o audio/video conferenza, condizione che tutti i partecipanti possano identificati e sia loro consentito di seguire discussione ed intervenire in tempo reale trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.
- 3. Nella ipotesi di cui sopra, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.
- 4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo nonché l'ordine del giorno, è fatta per iscritto dal Presidente o, su sua indicazione, dal segretario, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 5. La convocazione deve essere inviata ordinariamente almeno 5 (cinque) giorni consecutivi prima dell'adunanza che, nei casi di urgenza, sono ridotti a 2 (due).
- 6. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri, nonché di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 14

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto, ovvero dal Consigliere più anziano .

- 1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- 1. La gestione della Società spetta all'Organo Amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, tenuto conto delle Direttive che fissano gli obiettivi della impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in appresso anche "Decreto ") come verificate nei profili economici e finanziari da parte de1Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2. Al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto, entro il 30 novembre di ogni anno, Amministrativo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delegato, per la approvazione, il budget per l'esercizio dell'anno successivo, che include una rappresentazione analitica dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma Decorsi 60 giorni dall'invio senza che Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia provveduto a rispondere, il budget si intende approvato.
- 3. Inoltre, sempre al fine della vigilanza di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto, l'Organo Amministrativo provvede a fornire, annualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delegato una relazione sulle attività intraprese per raggiungere gli obiettivi di cui alle direttive: impartite ďa l Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministero delegato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto dicembre 2018, n. 135, : convertito, modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonche altra informazione richiesta dalla suddetta/ amministrazione vigilante.
- 4. Sono attribuite all'Organo Amministrativo, previa informazione all'Azionista, le seguenti competenze:
- a) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni



normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse;

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale.

Articolo 17

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui all'articolo 7 del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e definendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione, parte delle sue attribuzioni a un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato. I compensi all'Amministratore Delegato, o al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, sono determinati nel rispetto dell'art. 11, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi; può, inoltre, nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- 4. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 5. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico al medesimo spettano, ove non espressamente indicato dal presente statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

Articolo 18

1. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali, firmati



dal Presidente della seduta e dal Segretario, e trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge.

2. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti a cura del segretario.

Articolo 19

- 1. La rappresentanza della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, ovvero al Consigliere più anziano. La rappresentanza spetta, altresì, ai Consiglieri muniti di delega nell'ambito delle attribuzioni delegate.
- 2. Fermo restando quanto sopra, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può conferire la rappresentanza della Società ad uno o più dei suoi componenti.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE Articolo 20

- 1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 2. Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente è l'Assemblea ne determina il compenso. Sono nominati, altresì, 2 (due) sindaci supplenti. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri componenti sono designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato.
- 3. I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili sempre relativo di quanto previsto al precedente comma 2.
- 3. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurate il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni



- di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
- 4. Per tutta la durata dell'incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente individuato secondo il criterio di cui sopra.
- 5. Le deliberazioni del Collegio Sindacale risultano da processi verbali che sono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante audio o audio/video conferenza condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire discussione, di intervenire ÌЛ tempo reale trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.
- 8. Nella ipotesi di cui sopra, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.
- 9. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, ovvero premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21

- 1. La revisione legale dei conti è demandata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 2. L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

3. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

- 1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).
- 2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:
- a) deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori;
- b) deve essere scelto secondo criteri di professionalità o competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 (tre) anni nell'area contabile o amministrativa presso società, anche di consulenza, ovvero presso studi professionali;
- c) può essere revocato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa;
- d) decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica, fermo restando che la decadenza è dichiarata dall'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto;
- e) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
- 3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
- 4. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al precedente comma 2, lettera e), nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la

corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 23

- 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 24

- 1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 del codice civile;
- il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 25

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI

- 1. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme general in materia di società.
- 2. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

